



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI (TASI)

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art. 2 – Presupposto della Tasi e soggetti passivi	pag. 2
Art. 3 – Base imponibile	pag. 2
Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 2
Art. 5 – Aree fabbricabili divenute inedificabili	pag. 2
Art. 6 – Determinazione della tassa	pag. 3
Art. 7 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi	pag. 4
Art. 8 – Interessi per la riscossione ed il rimborso	pag. 4
Art. 9 – Rimborsi e compensazioni	pag. 4
Art. 10 – Dichiarazione Tasi	pag. 4
Art. 11 – Versamenti	pag. 4
Art. 12 – Funzionario del tributo	pag. 5
Art. 13 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 5
Art. 14 – Accertamento con adesione del contribuente	pag. 5
Art. 15 – Norme transitorie	pag. 5
Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 5

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.L.vo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1 commi 639 e ss. della L. 147/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto della TASI e soggetti passivi

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma precedente. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3 - Base Imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al regolamento comunale sull'imposta municipale propria.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

3. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992.
4. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, l'Ente con proprio atto determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
5. Le deliberazioni di cui al precedente comma, già adottate dall'Ente e riferite all'imposta comunale sugli immobili si ritengono applicabili anche ai fini della TASI.

Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente al pagamento della tassa, a seguito di varianti definitive agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure a seguito

dell'introduzione di vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, dispone il rimborso dell'imposta pagata.

2. Il diritto al rimborso non è riconosciuto qualora vi sia stata, o sia in atto, un'utilizzazione edificatoria per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate, sia che tale utilizzazione venga effettuata in forza di titolo abilitativo edilizio o che si tratti di utilizzazione abusiva, ed in quest'ultimo caso si prescinde dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra la tassa versata sul valore venale dell'area edificabile e la tassa che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Qualora lo stralcio dell'area dagli strumenti urbanistici venga effettuata su istanza del contribuente, il funzionario responsabile in base a richiesta dello stesso predispone il rimborso dell'imposta dovuta e versata nel periodo intercorrente dalla presentazione dell'istanza all'accoglimento della stessa da parte dell'Amministrazione con apposita deliberazione di modifica degli strumenti urbanistici e sulla base di quanto indicato al comma 3.

Art. 6 – Determinazione della tassa

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione può essere disposta la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento della stessa. Le aliquote possono essere differenziate anche con riferimento a determinate tipologie e destinazione di immobili ed a determinati settori di attività.
2. I servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio idrico integrato
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
Servizio necroscopico e cimiteriale

3. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:
 - Acquisto beni;
 - Prestazioni di servizi;
 - Utilizzo beni di terzi;
 - Trasferimenti.

I relativi importi di spesa e di entrata della TASI a copertura sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione e bilancio pluriennale;

Art. 7 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione della tassa, nonché degli oneri di riscossione, il versamento della tassa o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi Euro 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sulla tassa.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00, comprensivi degli interessi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Per gli occupanti tenuti al versamento della quota del 10% della tassa, i limiti di cui ai commi precedenti sono pari ad €. 5,00.

Art. 8 – Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione dei tributi locali a debito con quelli a credito con il Comune.

Art. 10 – Dichiarazione TASI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Qualora il Comune debba inviare i modelli di pagamento precompilati ai contribuenti, si rende necessaria la presentazione da parte degli occupanti, tenuti al versamento del 10% della tassa, di un'apposita autocertificazione entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione su modello fornito dal Comune.

Art. 11 – Versamenti

1. La TASI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili quelle deliberate l'anno precedente.
3. Qualora il Comune debba inviare i modelli di pagamento precompilati, e tali modelli non venissero ricevuti dai contribuenti entro i 5 giorni lavorativi antecedenti le scadenze pubblicate dall'Ente, i contribuenti stessi dovranno recarsi presso gli uffici preposti al fine di ottenere il

rilascio del modello. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento.

Art. 12 – Funzionario del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 13 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per importi pari o superiori ad €. 300,00 entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti da effettuare a favore del Comune. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte e la domanda presentata all'Ente deve essere corredata della copia del documento che attesta l'avvenuto versamento della prima rata.
2. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 rate mensili per importi pari o superiori ai 300,00 euro e fino a 1.000,00 euro;
 - b. fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 e fino ai 15.000,00 euro;
 - c. fino a 12 rate bimestrali per importi superiori ai 15.000,00 euro.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
 - c. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad €. 15.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 14 – Accertamento con adesione del contribuente

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs 218 del 19 giugno 1997.

Art. 15 – Norme transitorie

1. Per il primo anno di applicazione della tassa, le autocertificazioni di cui all'art. 10 comma 5 devono essere presentate da tutti gli occupanti tenuti al versamento della tassa nella misura del 10% entro il 30 aprile 2014, al fine di consentire al Comune l'invio dei modelli di pagamento precompilati qualora dovuto.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.